

11 GEN 2016

AULA 'A'



00203/16

SENTE REGISTRAZIONE - SENZE BOLLO - SENZE DEDDITI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 5087/2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Cron. 203

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 17/11/2015
Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5087-2010 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis), elettivamente
domiciliato in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis), rappresentato
e difeso dall'avvocato (omissis), giusta
delega in atti;

- ricorrente -

2015

4353

contro

(omissis) S.P.A. (già (omissis)

(omissis)) C.F.

(omissis), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] (omissis)

[REDACTED] (omissis), presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] (omissis)

[REDACTED] (omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controriconcurrenti -


avverso la sentenza n. 61/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/01/2009 R.G. N. 1234/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato [REDACTED] (omissis) per delega [REDACTED] (omissis);

udito l'Avvocato [REDACTED] (omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.07.2007 il Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione proposta da [omissis] S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 495/04, con il quale era stato ordinato a detta società il pagamento, in favore del sig. [missi], della somma di euro 43.613,10 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, co. 5, L. 300/70.

Il tribunale attribuiva rilievo al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla comunicazione del deposito della sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla [omissis] nonché l'immediata reintegra nel posto di lavoro, e dunque alla tempestività dell'esercizio dell'opzione.

Con sentenza del 16.02.2009, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello proposto dal lavoratore per motivo diverso rispetto a quello posto a sostegno della decisione di primo grado: in particolare, la Corte ha ritenuto che alla formale comunicazione della sentenza prevista dalla norma andasse equiparata la conoscenza della sentenza che il lavoratore avesse comunque acquisito e che nel caso ciò era comprovato dalla notifica della sentenza ai fini esecutivi (come risultante dal precetto), notificazione ad istanza di parte che peraltro era equiparata dall'ordinamento a vari fini alla comunicazione della sentenza; secondo la corte territoriale, ne derivava la tardività dell'opzione, atteso che la notifica era stata fatta il 25.2.03 e la richiesta delle 15



mensilità in luogo della reintegra il 27.4.03.


Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il lavoratore propone ricorso con unico motivo, cui resiste omissis
(omissis) S.p.A. con controricorso, seguito da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) falsa interpretazione dell'art. 18 co. 5 L. 300/70, per avere la sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, attribuito rilevanza al fatto che il ricorrente fosse a conoscenza della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento a prescindere da una comunicazione formale della stessa da parte dell'Ufficio.

L'art. 18, quinto comma, nel testo *ratione temporis* applicabile, prevedeva che "Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti". Nel testo oggi vigente, la norma prevede che "La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione".

Nel caso, si controverte sulla possibilità di ammettere equipollenti della comunicazione del deposito della sentenza di reintegra ai fini del decorso del termine di decadenza



predetto.


La corte territoriale ha ritenuto che sin dal momento della notifica del preceitto per il recupero delle retribuzioni a titolo di risarcimento del danno il lavoratore era a conoscenza della sentenza reintegratoria sicché dal detto momento cominciava a decorrere il dies a quo di trenta giorni per esercitare il diritto di opzione volto ad ottenere le 15 mensilità in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, e ciò a prescindere dalla circostanza che la sentenza di reintegra non fosse stata al lavoratore medesimo formalmente comunicata.

La corte territoriale ha sottolineato che l'esercizio da parte del lavoratore della scelta tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva è possibile sin dal momento della lettura del dispositivo, sicché il termine cui fa riferimento al norma è termine finale stabilito al fine evitare una situazione di stallo ove il datore di lavoro non inviti il lavoratore alla ripresa del rapporto nonché di contenere in tempi ragionevoli l'incertezza circa la continuazione del rapporto di lavoro.

Il Collegio condivide la correttezza della soluzione indicata.

Questa Corte ha già rilevato (Sez. L. n. 12100/2008, n. 10526/2008 e n. 25210/2006) che dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è possibile per questi esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennità sostitutiva.

Si è anche avuto modo di precisare che lo spirare, alternativamente, dell'uno o dell'altro termine suddetti, è dal legislatore inteso come manifestazioni implicita della volontà del lavoratore di non proseguire il rapporto, ma, nel contempo, consuma la facoltà di questi di optare per



l'indennità sostitutiva, in un'evidente ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, nel senso che, se è vero che tale facoltà può essere esercitata anche prima della sentenza che accerti l'illegittimità del licenziamento - non potendo essere rimessa all'arbitrio del datore di lavoro che, revocando il licenziamento, pregiudichi il diritto di opzione -, è altrettanto vero che il lavoratore non può lasciare indefinitamente in sospeso la determinazione della prestazione del datore di lavoro. E ciò "nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento" (cfr. Cass., n. 25210/2006).

In più occasioni, peraltro, si è ricostruito il diritto di opzione in termini "sostanziali", con piena autonomia rispetto all'ordine giudiziale di reintegrazione ed al relativo provvedimento: sottolineandosi il carattere negoziale della scelta del lavoratore, si è così affermato (Sez. L, Sentenza n. 4874 del 11/03/2015) che l'opzione prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, non è insensibile alle vicende della sentenza con cui è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento e ordinata la reintegrazione, e che, al contrario, tanto il diritto alla reintegrazione quanto quello all'indennità sostitutiva presuppongono l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e ne seguono la sorte, con le conseguenze sopra evidenziate.

Ciò che invece esula dagli effetti espansivi della sentenza di riforma è solo il diritto del lavoratore di scegliere tra la prosecuzione del rapporto o la sua definitiva estinzione, mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva, e ciò per la forte connotazione negoziale del diritto all'opzione, in sè e per sè considerato, diritto che, una volta esercitato, non è più suscettibile di revoca né di reviviscenza.

La ricostruzione dell'istituto in chiave sostanziale evidenzia




che la scelta del lavoratore deve essere una scelta consapevole, che presuppone l'effettiva conoscenza del provvedimento reintegratorio, mentre assumono minor rilievo gli aspetti formali inerenti la comunicazione del deposito di detto provvedimento.

Tale svalutazione dell'elemento formale della comunicazione e l'attribuzione di rilievo centrale al momento conoscitivo del provvedimento consente il riconoscimento di rilevanza a fattispecie nelle quali il lavoratore è certamente edotto dell'emanazione del provvedimento reintegratorio e del suo contenuto, a prescindere dall'essere intervenuta o meno una formale comunicazione del relativo deposito con biglietto di cancelleria.

Si pensi, ad esempio, al caso della lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale. Si pensi, per altro esempio, alla sentenza notificata al lavoratore dalla controparte che ne abbia estratto copia o ricevuto comunicazione prima della comunicazione alla controparte.

Proprio con riferimento alla notifica della sentenza, come anche rilevato dalla sentenza impugnata, l'ordinamento conosce varie ipotesi in cui la notifica del provvedimento è equiparata alla sua comunicazione ai fini del decorso di termini, ad esempio in materia di impugnazioni in senso lato.

Non si tratta di ammettere che la comunicazione possa essere sostituita da una conoscenza aliunde del provvedimento giudiziale, occorrendo comunque una conoscenza che sia qualificata (ricollegandosi ad atto formale, come nel caso della notificazione: cfr. sez. 3, Sentenza n. 7280 del 29/05/2001, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza; v. pure Sez. L, Sentenza n. 11684 del



29/07/2003, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300 del 1970) e che sia completa (come osservato da Sez. L, Sentenza n. 10606 del 11/10/1995, che ha sottolineato la rilevanza dello strumento di conoscenza più completo della comunicazione, contenente di solito il solo dispositivo).

In linea generale, va poi ricordato, con Sez. L, Sentenza n. 24418 del 02/10/2008, che, sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta (Conseguentemente, ove dell'ordinanza riservata del giudice dell'esecuzione il difensore della parte, successivamente al deposito, ne abbia estratto copia ad "uso opposizione", come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento, la conoscenza del provvedimento è acquisita in via formale, all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia autentica del provvedimento nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, e costituisce, al pari della "presa visione", forma equipollente della comunicazione di cancelleria). Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 9421 del 11/06/2012) che con l'estrazione di copia autentica, la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, che impone l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del



soggetto che la ritira, nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, avendosi, quindi, al pari della "presa visione", una forma equipollente della comunicazione di cancelleria. (Principio affermato con riferimento al processo del lavoro, in fattispecie nella quale, depositato il ricorso di appello, l'appellante, pur non avendo ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, ne aveva estratto copia, facendo così decorrere il termine per la notifica all'appellato).

Da ultimo, va richiamata Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 23/02/2000, secondo la quale le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo avvenire, di norma, in una delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (consegnà del biglietto al destinatario a cura del cancelliere, ovvero notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), ammettono forme equipollenti, sempreché risulti certa, quale effetto dell'attività della cancelleria, la presa di conoscenza, da parte del destinatario, della notizia da comunicare e la data in cui tale comunicazione è avvenuta (e sempreché l'atto abbia, inoltre, raggiunto il suo scopo) (Nel caso, si è ritenuto che, in caso di insinuazione tardiva del credito, il rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica del decreto con il quale il giudice delegato abbia fissato l'udienza per la comparizione delle parti e stabilito il termine per la notifica del provvedimento al curatore comporta la effettiva presa di conoscenza, da parte del creditore stesso, del decreto "de quo", ancorché non comunicato dal cancelliere a norma dell'art. 136 cod. proc. civ., qualora risulti che l'atto abbia raggiunto il suo scopo per avere il creditore immediatamente utilizzato il detto decreto chiedendone la notificazione al curatore).

In linea con questi principi, il Collegio ritiene che alla



formale comunicazione di deposito della sentenza prevista dalla norma in discorso possa essere equiparata la conoscenza della sentenza che il lavoratore abbia comunque acquisito in modo completo ed esatto.

Tale conoscenza nel caso è comprovata dalla notifica della sentenza –addirittura effettuata dallo stesso lavoratore- ai fini esecutivi del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Può dunque affermarsi che, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 18 co. 5 stat.lav. per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza –effettiva e completa- da parte del lavoratore della sentenza di declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, potendo avendo il valore di questa anche la notificazione –operata dallo stesso ricorrente- della sentenza, ai fini esecutivi della stessa nel capo relativo al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.



La novità della questione da ragione della compensazione delle spese di lite tra le parti.


p.q.m.

rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2015.


Il giudice estensore

Francesco Buffa



Il Presidente

Luigi Macioce



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 11 GEN. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

